

Sistemi elettorali

La locuzione “sistema elettorale” viene generalmente utilizzata, secondo una datata ma felice definizione, per indicare “procedure istituzionalizzate per la scelta dei rappresentanti...di una organizzazione”¹che, diciamo noi, potrà essere politica e, nel caso, nazionale, regionale o meramente locale. Tali procedure, quindi, rappresentano nei moderni contesti politici lo strumento necessario a realizzare quella democrazia rappresentativa che costituisce l’unica via praticabile per l’affermazione di un sistema in cui l’azione di chi governa (in senso lato) sia tendenzialmente conforme alla volontà e alle esigenze di chi è governato. È difatti mediante il voto (ma non solo attraverso questo) che una data comunità politica viene chiamata ad esercitare quella sovranità attribuita oggi al popolo e di conseguenza a legittimare le scelte di indirizzo e gli atti concreti che gli organi rappresentativi, una volta entrati in carica, andranno a definire e ad attuare. Le scelte e gli atti in parola potranno di fatto divergere, con minore o maggiore intensità, dalle reali esigenze e dalla effettiva volontà del corpo elettorale, ma troveranno in esso, e più in generale nel popolo, la loro fonte di legittimazione. Se dunque i sistemi elettorali permettono oggi il reale dispiegarsi della democrazia rappresentativa, ciò nondimeno l’espressione “sistema elettorale” può essere adottata, e viene di fatto impiegata, con una accezione più o meno ampia, a seconda che ci si intenda riferire al procedimento utilizzato per tradurre all’interno dell’organo elettivo in seggi le preferenze espresse dal corpo elettorale mediante il voto oppure alla disciplina complessiva concernente il fenomeno elettivo. Con maggiore specificazione si deve allora parlare di:

- a) **formula elettorale**, indicando con essa l’insieme di regole che disciplina la traduzione dei voti in seggi o in cariche;
- b) **sistema elettorale**, che ha un significato più esteso: con questa locuzione si intende, oltre alla formula elettorale, anche tutti gli altri aspetti legati al sistema di elezione (dimensione delle circoscrizioni, finanziamento dei partiti e dei movimenti politici, disciplina della propaganda elettorale, esistenza di primarie, modalità della proclamazione, verifica dei risultati, ecc..).

Le **fondamentali formule elettorali** si distinguono in:

- a) **maggioritarie**;
- b) **non maggioritarie**. Le formule rientranti in quest’ultima categoria si differenziano a loro volta in:
 - b1) sistemi proporzionali**;
 - b2) sistemi non proporzionali o a rappresentanza generica**

¹ La definizione è di S. Rokkan, *Cittadini, elezioni, partiti*, Bologna, Il mulino, 1982, 231.

Il sistema maggioritario

Il principio base è che **il seggio o i seggi** posti in competizione nel collegio **vanno al candidato o ai candidati che ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi** nell'ambito territoriale di riferimento. In mancanza di correttivi e in presenza di collegi uninominali (tali sono i collegi nei quali si attribuisce un solo seggio) la volontà di una parte degli elettori finisce per trasformarsi nella volontà di tutta la circoscrizione elettorale. Non a caso quindi le formule maggioritarie vengono normalmente, ma non necessariamente, associate all'adozione di tale tipologia di collegi, che consentendo l'assegnazione di un solo mandato, e quindi l'elezione di un solo candidato, contribuisce a consolidare il principio maggioritario. Si consideri comunque che all'interno della generica categoria delle formule maggioritarie si distingue tra:

1) **modello *majority***: tale modello è proprio dei sistemi che richiedono la **maggioranza assoluta** (50%+1 dei voti validi) affinché il candidato ottenga il seggio. Si tratta di un sistema mai adottato allo stato puro per i rischi di blocco nel caso nessun candidato ottenga la maggioranza prescritta. Dove accolto questo tipo di maggioritario viene quindi accompagnato dalla previsione di alcuni correttivi che impediscono o limitano i pericoli di stallo. E' il caso ad es. di:

Australia: dove esiste il **voto alternativo**. L'elettore deve indicare in una lista di candidati l'ordine di preferenza di questi. Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, il candidato con minori prime preferenze cede le sue seconde preferenze. Nel caso questa prima cessione non risulti sufficiente si procede a distribuire le seconde preferenze del penultimo e così via fino al raggiungimento della maggioranza assoluta da parte di uno tra i candidati.

Francia: dove esiste il **maggioritario a doppio turno** (ballottaggio) nelle elezioni presidenziali. Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, si svolge un secondo turno tra i candidati che hanno ottenuto almeno il 12,5% dei voti validi al primo turno e risulta vincitore il candidato che ottiene la maggioranza, anche relativa, dei voti (in realtà si tratta di una combinazione tra il modello *majority* e quello *plurality*. È inoltre ovvio che la percentuale richiesta per accedere al secondo turno di votazione può variare a discrezione del paese che adotta questo sistema)

2) **modello *plurality***: tale modello è proprio di quei sistemi che richiedono la **maggioranza relativa** dei voti validamente espressi per l'attribuzione del seggio posto in palio nel collegio (viene cioè eletto il candidato che prende più voti – non necessariamente la metà + 1 - rispetto agli altri dello stesso collegio). Esso risulta

molto usato nel mondo anglosassone (Gran Bretagna, Canada, Nuova Zelanda, USA) dove prende il nome di *first-past-the-post* (è il cd. **maggioritario secco**).

In generale è possibile affermare che i **vantaggi** rispetto ai sistemi non proporzionali sono:

- a) **maggiore stabilità degli esecutivi e maggiore governabilità:** i benefici in esame dipendono dalla **tendenza al bipartitismo** (o bipolarismo nel caso in cui la competizione elettorale avvenga tra due coalizioni di partiti) che il maggioritario genera; tale tendenza comporta difatti una maggiore stabilità ed efficacia decisionale dei governi;
- b) **maggiore responsabilità delle forze di opposizione:** queste ultime hanno concrete possibilità di andare al governo nelle successive elezioni e tendono perciò a non radicalizzarsi e a non diventare forze anti-sistema (sono forza anti-sistema quelle che negano i valori democratici e fondamentali dell'ordinamento);
- c) **maggiore capacità dell'elettore di indirizzare l'azione di governo:** in un sistema bipartitico o bipolare (anche se in quest'ultimo caso con minore intensità) l'elettore mediante l'esercizio del diritto di voto impegna il partito o la coalizione di partiti usciti vincitori dalle urne a dare concreta attuazione al programma presentato durante la campagna elettorale (che diventa presumibilmente il programma di governo). Come si dirà tra poco, nei sistemi proporzionali invece i vari partiti o movimenti si presentano con propri e distinti programmi elettorali. Questi ultimi devono necessariamente essere modificati al momento della contrattazione del programma di governo tra le varie forze politiche della coalizione che intende sostenere l'esecutivo (ogni partito rinuncerà ad una parte del proprio programma per trovare il necessario compromesso).

Svantaggi:

- a) **Mal si adatta ad una comunità socialmente ed economicamente eterogenea:** dato che non riesce a rappresentare adeguatamente le minoranze, le quali, in mancanza di una loro rappresentanza politica, potrebbero essere indotte ad adottare forme violente ed extralegali di tutela dei propri interessi. In società eterogenee l'adozione di sistemi maggioritari può quindi comportare una **radicalizzazione dei partiti di opposizione** più piccoli e con una posizione politica più estrema. Questi, di fronte alla evidente impossibilità di entrare a far parte delle coalizioni di governo, tendono a estremizzarsi ancora di più e a diventare anti-sistema (negando, come si è già detto, gli stessi valori democratici);
- b) **Può portare al governo il partito (o coalizione) che ha ottenuto meno voti:** tale situazione si è verificata in Gran Bretagna negli anni 60; nel sistema maggioritario risulta quindi fondamentale la definizione dei collegi di modo che essi risultino non troppo ampi ed eterogenei in termini demografici. Una eccessiva disomogeneità nella loro dimensione geografica e consistenza demografica può difatti avere effetti aberranti sul risultato elettorale.

I sistemi non maggioritari

I sistemi non maggioritari presentano la caratteristica comune di garantire una rappresentanza alle minoranze e si distinguono in:

- 1) **sistemi proporzionali**: il principio base è che **i seggi vengono distribuiti tra le forze politiche concorrenti in proporzione ai voti validi ottenuti.**
- 2) **sistemi non proporzionali o a rappresentanza generica**: si tratta di formule elettorali nelle quali è lo stesso legislatore a determinare *a priori* il numero di seggi che vengono riservati alla minoranza. Tali sistemi vanno tenuti distinti da quelli propriamente maggioritari e proporzionali, in quanto la predeterminazione della rappresentanza all'interno dell'organo rappresentativo costituisce una variante rispetto ai principi posti alla base delle formule elettorali suddette (si pensi al sistema di elezione del Presidente e del Consiglio provinciale nel nostro paese: la lista collegata al candidato Presidente che si impone al primo turno (con la maggioranza assoluta) o nell'eventuale ballottaggio (con maggioranza relativa) conquista il 60% dei seggi consiliari, mentre il restante 40% va alle opposizioni).

Particolare attenzione deve essere dedicata alle formule proporzionali. Al riguardo si consideri che in realtà quasi mai si verifica una perfetta coincidenza tra percentuale dei voti validi ottenuti e percentuale dei seggi assegnati (semplificando all'estremo si può dire che in una competizione elettorale con in palio 100 seggi un partito che ottiene il 9,58% dei voti non potrà ottenere 9,58 seggi; il partito in questione ne otterrà 9 oppure 10). La differenza tra suffragi ottenuti e mandati conquistati finisce per dipendere dal diverso metodo matematico utilizzato per la traduzione dei voti in seggi. I metodi fondamentali sono di due tipi:

- a) **metodo del quoziente**: elemento centrale del procedimento risulta il quoziente elettorale, determinato dal rapporto tra il numero dei voti espressi nel collegio e il numero dei seggi messi in palio nel collegio stesso (il quoziente in questo caso è detto naturale, cioè non corretto). Tale rapporto indica difatti la cifra di suffragi necessaria per ottenere direttamente un mandato da parte delle varie liste. Il principale inconveniente del metodo in esame è rappresentato dalla circostanza che solo raramente il semplice quoziente elettorale, in particolare quello naturale, permette di attribuire tutti i seggi del collegio. Per ovviare a questo problema si può intervenire sul quoziente stesso, introducendo una correzione; a tal fine i metodi più usati sono la formula di Hagenbach-Bischoff e quella Imperiali, che consistono nell'aumentare il denominatore rispettivamente di 1 e 2 unità in modo da diminuire il quoziente e quindi il numero di voti sufficienti ad ottenere un seggio (si tenga presente che tanto maggiore è la correzione tanto più risultano favoriti i partiti minori). Di norma tuttavia la completa assegnazione dei seggi del collegio richiede l'adozione di formule per la distribuzione dei resti (cioè dei voti che non sono risultati utili al fine della diretta attribuzione dei mandati). Le più utilizzate sono la formula della più alta cifra, dei resti più alti e quella d'Hondt. Un esempio applicativo del metodo appena esaminato è riportato a fine paragrafo.
- b) **metodo del divisore**: nei metodi del divisore i seggi vengono attribuiti mediante la divisione dei voti ottenuti da ciascuna lista (cd. cifra elettorale di lista) per una serie

di numeri successivi (ad es. successivamente per 1, 2, 3, 4, 5...). I risultati ottenuti vengono poi ordinati in senso decrescente e i seggi assegnati in riferimento ai valori più alti. Intuitivamente la questione fondamentale in sistemi di questo tipo consiste nella scelta del divisore, che cambia in funzione delle varie formule adottate. Queste ultime sono numerose, anche se i sistemi principalmente utilizzati sono il metodo d'Hondt (la cifra elettorale di lista viene divisa successivamente per 1, 2, 3, 4, 5...) e quello di Sainte-Laguë (i divisori sono in questo caso tutti dispari: 1, 3, 5, 7, 9...). Si tenga presente che le metodologie del tipo appena esaminato non richiedono formule di completamento, in quanto permettono l'assegnazione di tutti i seggi del collegio, e che la scelta di adottare un sistema piuttosto che un altro non è influente sul risultato elettorale: minore è l'intervallo tra i divisori maggiore è il vantaggio per i grandi partiti. Per una ipotetica applicazione si veda a fine paragrafo.

I vantaggi del sistema proporzionale rispetto al maggioritario sono:

- 1) **maggiore tutela delle minoranze:** la tutela delle minoranze risulta essenziale in società che si caratterizzano per una forte eterogeneità. Quest'ultima può contraddistinguere non solo il contesto politico, sociale ed economico di una determinata collettività, ma può essere anche favorita dalla presenza sul territorio nazionale di consistenti minoranze etnico-linguistiche e/o religiose;
- 2) **maggiore capacità di favorire il rinnovamento politico:** tale vantaggio deriverebbe dalla constatazione che nei sistemi maggioritari i nuovi partiti tendono ad essere sottorappresentati in Parlamento, giacché è estremamente difficile che essi riescano ad ottenere la maggioranza (relativa o assoluta) nei vari collegi elettorali. L'argomentazione appena illustrata sembra tuttavia avere una valenza prevalentemente teorica, in quanto da un punto di vista pratico anche nei sistemi proporzionali l'emersione di nuove compagini partitiche può presentare difficoltà non dissimili dai contesti nei quali domina il maggioritario.

Svantaggi:

- 1) **tende a consolidare il frazionamento partitico, se non a volte a incrementare il numero dei partiti rappresentati in Parlamento,** determinando la necessità di governi di coalizione, i quali, per loro natura, tendono ad essere instabili. Maggiore è il numero dei partiti della coalizione maggiore sarà l'instabilità governativa.
- 2) spesso determina un sistema di **minore democraticità sostanziale:** i partiti che decidono di dar vita alla coalizione di governo sono infatti costretti a raggiungere continui compromessi sui programmi che hanno presentato (separatamente) al momento delle elezioni. Il risultato finale molte volte è un programma di governo che, essendo frutto di accordi tra le diverse forze politiche della maggioranza, non è deciso dagli elettori, è continuamente modificato e scarsamente innovativo, di modo che il sistema politico tende a ristagnare.

Deve infine essere sottolineato come anche nel sistema proporzionale risulti fondamentale la definizione dei collegi (che normalmente sono plurinominali e quindi attribuiscono più di un seggio, una pluralità appunto). In generale più ampi sono i collegi e più sono favoriti i partiti minori. Si

tenga inoltre presente che gli svantaggi del sistema in esame sono stati parzialmente ridotti mediante l'introduzione di alcuni correttivi: le clausole di sbarramento e i collegi ristretti sono stati utilizzati per limitare quella tendenza al multipartitismo che, come si è detto, il proporzionale favorisce; i premi di maggioranza per favorire la governabilità.

Sistemi misti

A quanto finora esposto bisogna aggiungere che non solo esistono varianti all'interno dei singoli sistemi (maggioritario secco o con ballottaggio, proporzionale puro o con sbarramento..), ma che **esistono anche infinite combinazioni tra i due sistemi**. Ne sono esempi:

- 3) L'Italia: il sistema elettorale è parzialmente diverso per Camera e Senato, ma si basa in entrambi i casi su un mix di maggioritario uninominale secco (75% dei seggi) e proporzionale (25% dei seggi con sbarramento al 4%);
- 4) La Germania: i seggi sono attribuiti per il 50% con sistema maggioritario uninominale secco e l'altro 50% con sistema proporzionale con sbarramento al 5%.

Sistemi elettorali e contesto politico

Riguardo al problema se sia possibile identificare un sistema elettorale migliore in assoluto, è evidente che un tale risultato non può essere conseguito a livello teorico. Molto dipende dalla struttura socio-economica, politica, istituzionale di una determinata società, alla quale, è opportuno chiarire, le varie formule elettorali tendono ad adattarsi. L'adozione di una particolare formula elettorale, tuttavia, non è solo funzionale alla struttura del contesto politico-sociale in cui deve essere applicata, ma finisce per dipendere anche da altri fattori. La scelta di un sistema o di un meccanismo di correzione piuttosto che un altro non è difatti una scelta propriamente neutra, ma comporta un effetto manipolativo ai fini dell'assegnazione dei seggi, favorendo ora i piccoli ora i grandi partiti, incoraggiando o scoraggiando la presentazione di nuove compagini partitiche e la loro affermazione. Al riguardo è opportuno notare come i sistemi elettorali adottati in un dato ordinamento risultino spesso funzionali agli interessi dei partiti dominanti e contribuiscano al mantenimento dello *status quo* nei rapporti di forza tra le varie forze politiche. Esempio è il caso della legge elettorale applicata in Italia dal 1948 al 1993 per l'elezione della Camera dei Deputati. Il sistema elettorale in essa disciplinato (proporzionale per liste concorrenti) si stima abbia garantito grazie al metodo del quoziente corretto (metodo Imperiali) alla Democrazia Cristiana una percentuale di seggi mediamente superiore del 3% alla percentuale dei voti ottenuti; nel caso del PCI la maggiorazione vi è stata, ma è risultata inferiore, attestandosi mediamente all'1-1,5%. Infine i partiti medi (come il PSI) sembra non abbiano ottenuto alcun vantaggio, mentre i partiti più piccoli hanno subito sensibili decurtazioni.

Sistemi elettorali di Camera e Senato

Le leggi elettorali attualmente vigenti per l'elezione del Parlamento nazionale (leggi n. 276 e n. 277 del 1993) sono state varate dalle stesse Camere a seguito dell'esito della consultazione referendaria del 18 aprile 1993. In tale occasione il corpo elettorale si è espresso con ampia maggioranza (83% di sì) a favore della modifica in senso maggioritario della allora vigente legislazione elettorale del Senato. La nuova disciplina, che rappresenta una soluzione di compromesso faticosamente raggiunta all'interno dell'organo rappresentativo nazionale, ha trasformato il sistema elettorale delle due Camere da sostanzialmente proporzionale a sostanzialmente maggioritario. **È difatti previsto che l'attribuzione dei seggi parlamentari avvenga per il 75% con metodo maggioritario e il restante 25% con metodo proporzionale.** Inoltre, al fine di ovviare ad uno degli aspetti più criticati della precedente disciplina, si è proceduto a stabilire la regola in base alla quale la dimensione dei collegi elettorali non può essere superiore o inferiore al 10% della media dei collegi nella stessa circoscrizione, in modo da evitare ambiti territoriali di riferimento eccessivamente disomogenei da un punto di vista demografico (che è problema tipico dei sistemi maggioritari uninominali). Le normative elettorali di Camera e Senato divergono per alcuni aspetti ed è perciò opportuno procedere ad una analisi separata di esse.

Elezione del Senato della Repubblica: l'art. 57 della Costituzione prevede che il Senato venga eletto su base regionale. A tal fine il Governo provvede con proprio decreto, e con riferimento ai dati dell'ultimo censimento generale, a ripartire i 309 seggi (su 315) da porre in palio nella competizione elettorale nazionale tra le diverse Regioni, a ciascuna delle quali la Costituzione riserva comunque un minimo di 7 seggi senatoriali (fanno eccezione, come vedremo, la Valle d'Aosta e il Molise). I restanti 6 seggi vengono, a seguito della legge cost. n. 1/2000 e della successiva legge n. 459/2001, attribuiti con sistema proporzionale nella circoscrizione estero in numero di 1 per ogni ripartizione in cui la circoscrizione è suddivisa (le ripartizioni sono: Europa; America meridionale, America settentrionale e centrale; Africa; Asia; Oceania e Antartide). A livello regionale i seggi vengono invece assegnati alle varie forze politiche che si presentano alle elezioni per i 3/4 in collegi uninominali con sistema maggioritario modello plurality (risulta cioè vincitore il candidato che ottiene la maggioranza, anche relativa, dei voti) e il restante 25% in proporzione ai voti conseguiti nelle circoscrizioni regionali dai candidati non eletti con il sistema maggioritario e tra loro collegati. Il collegamento ad una lista non è tuttavia obbligatorio e dal recupero proporzionale vengono esclusi tutti i voti conseguiti dai candidati eletti con il sistema maggioritario e collegati ad una lista: si tratta del cd. scorporo (totale nel caso del Senato), che ha l'effetto di attenuare le eventuali distorsioni del maggioritario, in quanto garantisce rappresentanza alle forze politiche che, pur essendo consistenti, non riescono ad ottenere seggi nei collegi uninominali e ad evitare la eventuale sovrarappresentanza di forze politiche, che pur essendo esigue, risultano concentrate alcune parti del territorio nazionale. La votazione avviene, mediante una unica scheda, in due giornate elettorali (legge n. 62/2002) e la formula utilizzata per il recupero proporzionale è quella d'Hondt. All'interno delle varie liste, inoltre, i seggi vengono attribuiti ai candidati percentualmente più votati. Il sistema appena descritto prevede due eccezioni: al Molise e alla Valle d'Aosta sono difatti assegnati un numero di seggi predeterminati, pari rispettivamente a 2 e 1, da attribuirsi in collegi uninominali con sistema maggioritario. Viene infine disciplinato il caso di vacanza del seggio. Al riguardo si distinguono due ipotesi: se il seggio è stato conseguito in un collegio uninominale, si procede ad una elezione suppletiva; se invece il Senatore cessato dalla carica è stato eletto con il proporzionale, viene proclamato il primo candidato non eletto nello stesso gruppo.

Elezione della **Camera dei Deputati**: la disciplina per l'elezione della Camera ricalca sostanzialmente quella per il Senato dal momento che il principio ispiratore risulta lo stesso: i 618 seggi totali attribuiti a livello nazionale (su 630) sono assegnati per il 75% con sistema maggioritario plurality e per il 25% con recupero proporzionale. Esistono tuttavia alcune differenze, che possono condurre a rapporti di forza parzialmente diversi tra le varie compagini politiche all'interno delle due Assemblee elettive. Una prima importante differenza è che nelle 26 circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il territorio nazionale - cui va aggiunto l'unico collegio uninominale della Valle d'Aosta - l'elettore vota mediante due schede: nella prima il voto viene espresso in collegi uninominali con sistema maggioritario e viene posto sul nome e cognome del candidato, accompagnato da uno o più contrassegni (fino ad un massimo di 5; questa previsione serve a favorire l'aggregazione tra i vari partiti o movimenti, che possono presentare candidati comuni nei collegi uninominali); l'altra scheda consente il recupero proporzionale e reca il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Le liste in questione non possono contenere un numero di candidati maggiore di 1/3 rispetto ai seggi da attribuire nel collegio (liste cd. brevi) e sono bloccate. Non è quindi possibile da parte dell'elettore esprimere il voto di preferenza, al contrario l'ordine di elezione dei candidati è stabilito dai partiti. È inoltre previsto l'obbligo per i candidati di collegarsi ad una lista e la possibilità per essi di presentarsi in più circoscrizioni elettorali fino ad un massimo di tre. Come per il sistema di elezione del Senato non è consentita la candidatura in più collegi uninominali, né la contestuale candidatura in entrambe le Camere. Altra importante differenza è data dal procedimento seguito per il recupero proporzionale. Quest'ultimo avviene a livello nazionale (con la formula del quoziente naturale e dei resti più alti) esclusivamente per le liste che abbiano superato lo sbarramento del 4% e presenta una sensibile difformità per quanto attiene alla procedura di scorporo dei voti. Nel caso della Camera la cifra elettorale ottenuta dalle varie liste nel proporzionale non viene calcolata mediante l'eliminazione tutti i suffragi conseguiti dai candidati ad esse collegati e risultati eletti nei collegi uninominali, ma si depennano solo i voti che sono risultati strettamente necessari ad ottenere il seggio (in pratica un voto in più di quelli ottenuti dal candidato risultato secondo e comunque non inferiore al 25% dei voti validamente espressi nel collegio: si tratta del cd. scorporo parziale). I restanti 12 seggi vengono assegnati con metodo proporzionale nella circoscrizione estero: un mandato per ognuna delle 6 ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione e gli altri 6 tenuto conto del numero di cittadini italiani residenti all'estero.

La disciplina sinteticamente illustrata è completata dai **casì di incompatibilità e ineleggibilità**, nonché dalla **normativa concernente le campagne elettorali**. I primi, previsti dalla Costituzione o dalle leggi, servono a garantire che l'esercizio del diritto di voto o l'espletamento della funzione di parlamentare avvengano senza indebite interferenze. Al riguardo l'art. 2, lett. a), della legge 2 luglio 2004, n. 165, pur essendo indirizzata al legislatore regionale, contiene la definizione della nozione di ineleggibilità, che si verifica "qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni [...] possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati". In riferimento alla incompatibilità, questa si produce qualora ricorrano fattispecie in grado di "...compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva". In definitiva l'ineleggibilità inerisce il diritto di elettorato passivo, rendendo nulla l'elezione di candidati che si ritiene risulterebbero indebitamente avvantaggiati dalla posizione temporaneamente posseduta nell'ordinamento a causa dell'ufficio cui sono preposti o di particolari rapporti intrattenuti (in virtù della carica ricoperta o della professione svolta) con lo Stato. L'incompatibilità, invece, costringe il candidato risultato eletto a optare tra il mandato (in questo caso parlamentare) e l'altra carica detenuta, giacché si ritiene che il

contemporaneo esercizio dei due incarichi non garantirebbe al parlamentare le necessarie condizioni di imparzialità e di libertà.

In riferimento alle campagne elettorali la legge n. 28/2000 contiene una disciplina finalizzata a garantire la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nonché la parità di trattamento (cd. *par condicio*) tra le varie forza politiche. Tale normativa, che in realtà non riguarda solo il periodo pre-elettorale, ma che per esso prevede comunque disposizioni più dettagliate, definisce le modalità di accesso ai mezzi di informazione e quelle di svolgimento della campagna elettorale tramite i mezzi stessi o qualsiasi strumento di diffusione, oltre a disciplinare il comportamento di chi opera nella carta stampata e nel sistema radio-televisivo. il compito di vigilare sul suo rispetto è affidato all'Autorità garante delle comunicazioni, cui è anche attribuito il potere di adottare sanzioni tese a ristabilire le condizioni di parità eventualmente violate.

La legge 515/1993 (più volte modificata) contiene invece le norme in materia di spese per la campagna elettorale del Parlamento nazionale. Tale normativa ha come destinatari sia i singoli candidati, per i quali stabilisce una serie di obblighi (obbligo di non superare un certo tetto di spesa, di reperire i fondi esclusivamente attraverso mandatarî elettorali, di presentare ai Presidenti delle Camere un consuntivo delle spese sostenute), sia i partiti o movimenti politici, che, ad es. sono tenuti a rispettare tetti massimi di spesa. Il mancato rispetto della disciplina comporta sanzioni graduate sulla gravità dell'illecito commesso, sanzioni che possono giungere fino alla decadenza dalla carica (la quale, tuttavia, deve essere decisa dalla camera di appartenenza del parlamentare).

Esempi di utilizzo dei metodi del
quoziente e di quello del divisore

Ipotizziamo che durante una competizione elettorale siano posti in palio in una data circoscrizione elettorale 10 seggi e che si presentino 4 partiti (rispettivamente liste A, B, C e D), i quali ottengono il seguente numero di voti validamente espressi:

lista A = 269.467 voti
lista B = 178.056 voti
lista C = 95.652 voti
lista D = 56.825 voti

Voti totali = 600.000

Ipotizziamo ora di utilizzare il metodo del quoziente naturale e dei resti più alti: in primo luogo bisogna calcolare il quoziente elettorale, dividendo il numero totale dei suffragi espressi nel collegio (cd. cifra elettorale circoscrizionale, pari nel nostro esempio a 600.000) per il numero dei seggi da attribuire (pari a 10)

$$600.000/10 = 60.000$$

Il risultato di questa frazione indica il numero di voti necessario alle liste per ottenere direttamente un seggio: nel nostro caso ogni lista avrà 1 seggio ogni 60.000 voti validi conseguiti. Se si procede quindi a dividere le cifre elettorali di lista per tale quoziente si ottiene:

- lista A: $269.467 / 60.000 = 4,49$;
tale risultato significa che la lista A ottiene direttamente 4 seggi e che ha un resto di 29.467 [$269.467 - (60.000 \times 4)$];
- lista B: $178.056 / 60.000 = 2,97$;

- la lista B ottiene direttamente 2 seggi e ha un resto di 58.056 voti;
- lista C: $95.652/60.000 = 1,59$;
la lista C ottiene direttamente 1 seggio e ha un resto di 35.652 voti;
- lista D: $56.825/60.000 = 0,95$;
la lista D ottiene direttamente 0 seggi e ha un resto di 56.825 voti.

Ordinando i risultati avremo:

Liste	Seggi direttamente assegnati	Resti
A	4	29.467
B	2	58.056
C	1	35.652
D	0	56.825

Utilizzando il semplice metodo del quoziente naturale si sono attribuiti direttamente solo 7 seggi su 10. Per attribuire i restanti 3 seggi risulta necessario accompagnare tale metodo con un meccanismo di distribuzione dei resti, che nel nostro esempio è rappresentato dal criterio dei resti più alti². Sulla base di criterio suddetto gli ultimi 3 mandati vanno, pertanto, rispettivamente alle liste B (58.056), D (56.825) e C (35.652). Il risultato definitivo è allora di:

- lista A = 4 seggi conseguiti (4 direttamente + 0 con distribuzione resti);
- lista B = 3 seggi conseguiti (2 direttamente + 1 con distribuzione resti);
- lista C = 2 seggi conseguiti (1 direttamente + 1 con distribuzione resti);
- lista D = 1 seggio conseguito (0 direttamente + 1 con distribuzione resti).

Come evidenziato nel presente contributo, i seggi attribuiti direttamente aumenterebbero, e resti diminuirebbero, se il denominatore del quoziente elettorale (che rappresenta il numero dei seggi posti in palio, nel nostro caso pari a 10) fosse aumentato di 1, 2, 3...unità.

Ipotizziamo ora di utilizzare un metodo del divisore e precisamente la formula d'Hondt: in questo caso le cifre elettorali di lista dovranno essere divise successivamente per 1, 2, 3, 4, 5...

divisori	Lista A	Lista B	Lista C	Lista D
1	269.467	178.056	95.652	56.825
2	134.733,5	89.028	47.826	28.412,5
3	89.822,33	59.352	31.884	18.941,67
4	67.366,75	44.514	23.913	14.206,25
5	53.893,34	35.611,2	19.130,4	11.365

² Si consideri che spesso i procedimenti di redistribuzione dei resti avvengono in collegi elettorali unici costituiti *ad hoc*, i quali possono essere di livello nazionale (nel caso di elezioni del Parlamento) o regionale (nel caso di elezioni locali). La previsione di tali collegi unici non risulta ininfluenza sull'esito elettorale, giacché i partiti minori, che, in ipotesi, non siano riusciti a conquistare seggi nella prima fase della distribuzione a causa della dispersione geografica del voto a loro favore, potranno conseguire una pur modesta rappresentanza grazie proprio alla confluenza dei suffragi ottenuti e non utilizzati in prima battuta in un unico collegio. Riprendendo l'esempio qui riportato e immaginando di estenderlo ad una pluralità di collegi, il partito D, che non ha ottenuto seggi nella distribuzione diretta, vedrebbe tutti i voti ottenuti nei vari collegi confluire nel collegio unico, dove acquisterebbe un numero variabile di mandati.

Ordinando in senso decrescente tutti i risultati ottenuti ed indicando a destra la lista cui il risultato si riferisce, avremo:

Seggi da attribuire	voti	Liste
Seggio n. 1	269.467	Lista A
Seggio n. 2	178.056	Lista B
Seggio n. 3	134.733,5	Lista A
Seggio n. 4	95.652	Lista C
Seggio n. 5	89.822,33	Lista A
Seggio n. 6	89.028	Lista B
Seggio n. 7	67.366,75	Lista A
Seggio n. 8	59.352	Lista B
Seggio n. 9	56.825	Lista D
Seggio n. 10	53.893,34	Lista A

Il risultato finale è: lista A = 5 seggi; lista B = 3 seggi; lista C = 1 seggio; lista D = 1 seggio